



REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE QUALIFICATA 15 dicembre 2005 n.184

LEGGE QUALIFICATA SUL CONGRESSO DI STATO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 dicembre 2005.

TITOLO I NOMINA E FUNZIONAMENTO

Art. 1 (Nomina)

1. Il Congresso di Stato è composto da Segretari di Stato, in numero non superiore a dieci, nominati dal Consiglio Grande e Generale di norma fra i propri componenti.
2. Possono essere nominati Segretari di Stato, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale, in numero non superiore ad un terzo dei componenti il Congresso di Stato, anche cittadini che non siano membri del Consiglio Grande e Generale, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri.
3. Il Consiglio Grande e Generale, successivamente alla votazione con la quale approva, a maggioranza assoluta, il programma di governo, nomina, per elezione a scrutinio palese per appello nominale e con un'unica votazione complessiva a maggioranza assoluta, e con una votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Grande e Generale per le nomine di cui al precedente comma 2, i Segretari di Stato, indicando per ciascuno di essi il dicastero al quale è preposto secondo la ripartizione di cui al successivo articolo 2.
4. Avvenuta la nomina, i Segretari di Stato giurano immediatamente nelle mani della Reggenza secondo le formule di rito di cui alla Legge 29 ottobre 1993 n.115.
5. Con la prestazione del giuramento il Congresso di Stato nominato assume la pienezza dei suoi poteri.
6. L'incarico di Segretario di Stato non può superare il massimo di dieci anni consecutivi e la successiva nomina non può avvenire se non trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'ultimo mandato.

Art.2
(Dicasteri)

1. I dicasteri di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono i seguenti:
 - Affari Esteri
 - Affari Interni
 - Finanze e Bilancio
 - Istruzione e Cultura
 - Sanità e Sicurezza Sociale
 - Territorio e Ambiente
 - Lavoro
 - Industria, Artigianato e Commercio
 - Giustizia
 - Turismo
2. Per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma di Governo, lo stesso programma può indicare specifici ambiti di intervento e settori di attività per i quali il conferimento delle relative attribuzioni avverrà contestualmente alla distribuzione dei dicasteri di cui al comma 3 del precedente articolo 1.

Art. 3
(Sostituzioni dei Segretari di Stato)

1. In caso di dimissioni, di decadenza o di morte di un membro del Congresso di Stato nonché in ogni caso di supplenza di un Segretario di Stato, le funzioni vengono temporaneamente assunte, fino alla nomina del successore o fino al termine della causa che ha dato luogo alla supplenza, da altro Segretario di Stato designato dal Congresso stesso con propria delibera.
2. Le dimissioni devono essere presentate alla Reggenza e decorrono dalla data di accettazione da parte del Congresso di Stato o, qualora queste vengano respinte, dalla data della presa d'atto da parte del Congresso di Stato della loro conferma.
3. La Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto delle dimissioni e per procedere alla sostituzione del Segretario di Stato dimissionario.
4. Dalla presentazione delle dimissioni e sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale le funzioni del Segretario di Stato dimissionario possono essere delegate dal Congresso di Stato ad altro Segretario di Stato.
5. Il successore del Segretario di Stato dimesso, decaduto o deceduto è eletto dal Consiglio Grande e Generale con votazione a scrutinio palese per appello nominale. Immediatamente dopo la votazione di nomina il Segretario di Stato presta giuramento nelle mani della Reggenza. Con la prestazione del giuramento il Segretario di Stato nominato assume la pienezza dei propri poteri.
6. Le funzioni del Segretario di Stato assente per lo svolgimento di affari di Stato sono temporaneamente assunte, per gli atti di ordinaria amministrazione, da altro Segretario di Stato designato dal Congresso di Stato.
7. La supplenza di un Segretario di Stato non può durare più di tre mesi dalla data delle dimissioni, della decadenza o del decesso.

Art.4
(Decadenza)

1. Il Segretario di Stato decade dalla qualità di membro del Congresso di Stato qualora perda per qualsiasi motivo i requisiti per la nomina, oppure qualora incorra in una delle situazioni di incompatibilità le quali, per espressa disposizione di legge, costituiscono causa di decadenza dalla carica di Segretario di Stato.
2. La decadenza decorre dalla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale del venir meno dei requisiti per la nomina oppure dalla dichiarazione del Consiglio Grande e Generale dell'avvenuta decadenza per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità con la carica di Segretario di Stato prevista dalla legge. Delle decisioni del Consiglio Grande e Generale è data comunicazione, da parte dei Capitani Reggenti, al Congresso di Stato per la relativa presa d'atto.
3. Il Consiglio Grande e Generale provvede alla nomina del successore del Segretario di Stato decaduto a norma dell'articolo 3, comma 5.

Art.5
(Riunioni del Congresso di Stato)

1. Le riunioni del Congresso di Stato, compresa quella di insediamento, sono convocate dai Capitani Reggenti che ne fissano l'ordine del giorno sulla base delle proposte dei Segretari di Stato.
2. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei membri del Congresso di Stato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario di Stato per gli Affari Interni che di norma cura la redazione del verbale delle sedute. L'Ufficio della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato cura, per ogni seduta, la conservazione del carteggio relativo agli argomenti trattati, nonché la redazione e la comunicazione delle delibere congressuali cui sovrintende il Segretario di Stato per gli Affari Interni.
4. La raccolta delle delibere congressuali è effettuata su registri composti da fogli numerati recanti la stampigliatura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. Ciascuna delibera è sottoscritta in calce dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Segretario di Stato per gli Affari Interni è sostituito da altro Segretario di Stato appositamente incaricato dal Congresso di Stato.

Art.6
(Svolgimento delle sedute e ordine dei lavori)

1. I Capitani Reggenti coordinano i lavori del Congresso di Stato.
2. All'inizio di ogni seduta il Segretario di Stato per gli Affari Interni esegue le comunicazioni di competenza e dà conto delle delibere adottate nella seduta precedente.

Art.7
(Rappresentanza del Congresso di Stato)

1. La rappresentanza del Congresso di Stato è deliberata di volta in volta dal Congresso di Stato stesso che l'attribuisce ad uno o più Segretari di Stato.

Art.8

(Regolamento del Congresso di Stato)

1. Il Congresso di Stato, salvo quanto disposto dalla legge, disciplina con proprio regolamento i modi di convocazione delle sedute, le forme per l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Congresso di Stato, le modalità e i tempi di comunicazione dell'ordine del giorno ai membri del Congresso, nonché della documentazione relativa alle materie da trattare, le modalità di verbalizzazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, di conservazione del materiale attinente ai lavori del Congresso di Stato e di informazione sui suoi lavori.
2. Il regolamento del Congresso di Stato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicato nelle forme legali ed è inserito nel Bollettino Ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica.
3. Le modifiche del regolamento del Congresso di Stato sono da questo deliberate, pubblicate e stampate ai sensi del comma precedente.

TITOLO II INCOMPATIBILITA'

Art.9

(Incompatibilità dei membri del Congresso di Stato)

1. I membri del Congresso di Stato non possono ricoprire cariche di qualsiasi genere in associazioni sindacali dei lavoratori ovvero in associazioni di categorie professionali, industriali, artigianali o commerciali.
2. I membri del Congresso di Stato non possono esercitare la libera professione, l'industria, l'artigianato o il commercio, né essere titolari di licenze di esercizio di qualsiasi genere ovvero non possono ricoprire cariche, né esercitare le funzioni di presidente, legale rappresentante, amministratore, membro del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale, consulente legale o amministrativo di qualsiasi società o associazione esercente l'industria, l'artigianato o il commercio, e comunque entrare in rapporto d'affari, anche occasionalmente, con la Pubblica Amministrazione, sotto qualunque forma, anche mediante persone associate in attività professionali, commerciali, artigianali ed industriali.
3. I membri del Congresso di Stato che, al momento della nomina esercitano la libera professione o l'industria, l'artigianato o il commercio devono, a pena di decadenza, sospendere l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla prestazione del giuramento. I medesimi membri che al momento della nomina ricoprono una delle cariche o una delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono, a pena di decadenza, dimettersi dalle stesse entro cinque giorni dalla prestazione del giuramento.
4. La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta la decadenza immediata dalla qualità di Segretario di Stato.

Art. 10

(Rinvio)

1. Nei confronti dei membri del Congresso di Stato restano ferme tutte le incompatibilità previste per la qualità di Consigliere.

TITOLO III POTERI E ATTI NORMATIVI

Art.11 *(Decreti delegati)*

1. Il testo dei decreti delegati, adottati dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, della Dichiarazione dei Diritti, è trasmesso dal Congresso di Stato alla Reggenza per la promulgazione almeno venti giorni prima della scadenza prevista dalla legge delega per l'emanazione del decreto stesso con l'indicazione della avvenuta deliberazione da parte del Congresso di Stato.
2. Se la delega si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Congresso di Stato può esercitarla mediante più atti successivi in relazione agli oggetti predetti. In questo caso il Congresso di Stato è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio Grande e Generale sui criteri che segue nell'esercizio della delega.

Art.12 *(Decreti d'urgenza)*

1. I decreti di cui all'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono presentati per la promulgazione alla Reggenza con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato.

Art.13 *(Regolamenti)*

1. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) sono presentati dal Congresso di Stato, per la promulgazione, alla Reggenza e devono contenere nel preambolo l'indicazione dell'avvenuta deliberazione del Congresso di Stato e delle disposizioni normative di riferimento.
2. Per la pubblicazione dei regolamenti si applicano le disposizioni vigenti in materia per la pubblicazione delle leggi e i decreti.

TITOLO IV FORMA DEI PROVVEDIMENTI

Art.14 *(Forma dei provvedimenti del Congresso di Stato)*

1. I provvedimenti di competenza del Congresso di Stato sono emanati con la forma della delibera congressuale.

2. Tutti i provvedimenti di cui al primo comma sono redatti in forma scritta e devono contenere nel preambolo l'indicazione delle norme in attuazione delle quali sono emanati e delle altre norme che riguardano il loro oggetto, nonché le indicazioni delle circostanze di fatto rilevanti per la loro emanazione.

3. Quando un provvedimento è emanato in seguito ad un procedimento, il preambolo deve contenere il riferimento a tutti gli atti intermedi preparatori alla emanazione del provvedimento.

4. Tutti i provvedimenti di cui al primo comma, di competenza del Congresso di Stato, sono sottoscritti dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Art.15

(Delibere del Congresso di Stato)

1. Le delibere del Congresso di Stato sono raccolte cronologicamente e numerate progressivamente per seduta.

2. Le delibere, tranne quelle di cui al successivo quarto comma, sono inviate alla Reggenza, ai Segretari di Stato e agli uffici che ne devono curare l'esecuzione, nonché ai privati direttamente interessati.

3. La raccolta delle delibere, tranne quelle di cui al successivo quarto comma, è pubblica e può essere consultata da tutti i cittadini presso gli uffici della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato secondo le modalità stabilite dal Congresso di Stato e che comunque saranno indicate dal regolamento di cui al precedente articolo 8. Delle delibere può essere estratta copia da chi ne faccia richiesta, secondo le modalità di cui al sopradetto regolamento.

4. Le delibere espressamente dichiarate riservate dal Congresso di Stato sono conservate in apposita raccolta tenuta presso l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato e possono essere consultate esclusivamente dalla Reggenza e dai Segretari di Stato in carica che sono tenuti al segreto. Possono essere dichiarate riservate quelle delibere in materia di sicurezza dello Stato e di relazioni internazionali.

TITOLO V

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16

1. Agli organi della Pubblica Amministrazione compete l'organizzazione e la gestione dell'attività amministrativa per l'attuazione dei programmi e delle direttive deliberate dal Congresso di Stato e per il raggiungimento degli obiettivi da questo prefissati, in base ai principi di autonomia operativa e responsabilità di gestione.

2. Il Congresso di Stato esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esso spettano in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e l'emanazione delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i dipartimenti e gli uffici dello Stato.

3. Il Congresso di Stato adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; adotta altresì le direttive per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi del Governo.

Art.17

1. Con riferimento al punto b) del primo comma dell'articolo 2 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato), al fine di dare concreta attuazione al principio della separazione tra indirizzo politico e verifica dei risultati e attuazione e gestione amministrativa, al Congresso di Stato non compete l'adozione di atti o provvedimenti riguardanti i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, eccetto per i ruoli dirigenziali, in materia di inquadramenti, assunzioni, trasferimenti, mobilità, sostituzioni e supplenze, incarichi, progressione di carriera e collocamento in quiescenza.

2. Il trasferimento delle competenze dovrà essere definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge attraverso appositi provvedimenti normativi.

Art.18

1. L'Amministrazione Pubblica è strutturata ed organizzata nei seguenti Dipartimenti:

- dipartimento affari istituzionali, interni e giustizia;
- dipartimento affari esteri;
- dipartimento dell'economia e delle finanze;
- dipartimento della sanità e sicurezza sociale;
- dipartimento del territorio, ambiente ed agricoltura;
- dipartimento dell'istruzione, dell'università e della cultura e dello sport;
- dipartimento delle attività produttive (industria, artigianato, commercio);
- dipartimento del lavoro e della cooperazione;
- dipartimento delle comunicazioni e dell'informazione
- dipartimento del turismo e servizi.

2. Ciascun dipartimento è formato dagli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione, i settori autonomi nonché le aziende autonome di Stato aventi caratteristiche di affinità nelle funzioni istituzionali, negli obiettivi ed omogeneità nelle attività.

3. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti concernenti grandi aree di materie omogenee e relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

4. La individuazione dei dipartimenti così definita dovrà essere indipendente dalla attribuzione delle sfere di competenza che conseguono alla formazione dell'Esecutivo.

Art.19

1. Al Congresso di Stato competono le deliberazioni relative allo stanziamento delle risorse previste a Bilancio per settori di competenza in base ai programmi da attuare ed ai progetti da realizzare e per assicurare i servizi cui sono preposti gli uffici dello Stato.

2. E' di competenza dei Coordinatori e dei Dirigenti degli uffici la gestione delle risorse finanziarie attribuite all'inizio di ogni anno con apposito provvedimento del Congresso di Stato per l'attuazione dei programmi indicati dal Congresso stesso nonché per l'attività cui per legge l'ufficio è preposto.

3. L'autorizzazione di spese che rientrano nella gestione delle risorse assegnate ai singoli uffici è di competenza dei Coordinatori e dei Dirigenti.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere adottata la normativa di raccordo con le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Art.20

1. Il Congresso di Stato non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Dirigenti, dei Coordinatori e del Capo del Personale.

2. Qualsiasi atto compiuto dal Congresso di Stato in violazione della disposizione di cui al comma precedente è nullo.

TITOLO VI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Art.21

(Ordinaria amministrazione)

1. Il Congresso di Stato entra in regime di ordinaria amministrazione a seguito dello scioglimento, per una delle cause espressamente previste dalla legge, del Consiglio Grande e Generale e a seguito della presa d'atto delle dimissioni dello stesso Congresso di Stato da parte del Consiglio Grande e Generale, e a decorrere da tale data.

2. In regime di ordinaria amministrazione il Congresso di Stato e le Commissioni da questo nominate hanno la facoltà di porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono nulli.

3. L'ordinaria amministrazione consiste nella gestione dei soli affari correnti e da essa sono escluse le deliberazioni concernenti:

- acquisto, vendita o permuta di beni immobili;
- acquisto, vendita o permuta di beni mobili di rilevante valore;
- adozione e approvazione di piani particolareggiati, sottoscrizione delle convenzioni previste dagli strumenti urbanistici;
- conferimenti di incarichi professionali, consulenze, collaborazioni;
- liberalità e contribuzioni di qualsiasi natura a favore di persone fisiche e giuridiche o di associazioni ed enti.

4. Non possono essere emanati atti normativi.

Art.22

(Deroga)

1. Con deliberazione motivata è ammessa la deroga a quanto previsto al precedente articolo nei casi eccezionali in cui il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione si renda

necessario o urgente nell'interesse della Repubblica o sia obbligatorio e vincolato nei tempi dalla legge.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 23

(Partecipazione dei Segretari di Stato ai lavori del Consiglio Grande e Generale)

1. I Segretari di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno.
2. Per i Segretari di Stato la facoltà di parlare è attribuita dai Capitani Reggenti, previa richiesta, appena l'ordine dei lavori consiliari lo consenta.
3. I Segretari di Stato hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio Grande e Generale ogni qualvolta questo lo richieda. In caso di impedimento potranno delegare un altro Segretario di Stato.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 della Legge 5 settembre 1997 n. 97 nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato) e comunque l'applicazione della stessa decorrerà dalla XXVI^a Legislatura ad eccezione delle disposizioni di cui ai Titoli V e VI che troveranno applicazione dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2005/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
*Il Segretario di Stato
Pier Marino Mularoni*